

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FRASI

Articolo 1: DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 60 e ss. CCS, un'associazione di durata illimitata con denominazione

“Associazione FRASI”

Articolo 2: SEDE

L'associazione ha sede in Massagno.

Articolo 3: SCOPO

L'associazione sostiene, tutela e promuove i diritti della persona, con particolare riguardo ai soggetti che vivono in situazioni di vulnerabilità nel Cantone Ticino e nel resto della Svizzera.

A tal fine l'associazione opera, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria, mediante l'ideazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti nazionali e internazionali di assistenza a situazioni di bisogno e di emergenza, con specifico riguardo ai minori e alle fasce più deboli della popolazione;
- b) istruzione e formazione, attraverso la promozione e lo sviluppo di corsi di formazione, progetti e percorsi formativi e ogni altra attività didattica, nonché mediante l'erogazione di borse di studio e altre forme di sostegno allo studio;
- c) tutela dei diritti civili, attraverso interventi di sostegno (advocacy) sul territorio;
- d) ogni attività di servizio e di supporto alle attività di cui alle lettere precedenti, quali, ad esempio, attività di promozione di seminari, conferenze e convegni, attività di raccolta di fondi e di contributi per il conseguimento degli scopi propri dell'associazione, nonché ogni altra attività culturale o ricreativa che sia connessa o coerente con gli scopi dell'associazione.

L'associazione può costituire delegazioni e uffici all'estero.

L'associazione persegue unicamente scopi di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

Articolo 4: MEZZI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci, dal patrimonio sociale e da devoluzioni di terzi.

È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 5: ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) l'ufficio di revisione.

Articolo 6: ASSEMBLEA SOCIALE

L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione.

Essa è convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno e qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda in forma scritta, adducendo validi motivi.

La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di avviso scritto, per posta elettronica o per pubblicazione entro venti giorni dalla data stabilita, comunicando luogo, ora e data, nonché i punti all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno tre membri del consiglio direttivo.

L'assemblea sociale delibera circa l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, elegge il consiglio direttivo, fissa la quota sociale, decide circa l'esclusione dei soci e su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Essa esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'associazione e li può revocare.

Articolo 7: RISOLUZIONI SOCIALI

Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea dei soci.

Esse sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati qualora sia presente l'unanimità dei soci.

Articolo 8: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea sociale, si compone da due a sette membri e resta in carica tre anni.

In nessun caso devono restare vacanti le funzioni del presidente e del segretario.

Il Consiglio direttivo ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell'associazione. Si occupa dei principali aspetti organizzativi e di tutti gli oggetti che non sono di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'associazione.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda un altro membro.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni possono essere prese anche in via circolare.

Articolo 9: UFFICIO DI REVISIONE

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

L'assemblea sociale può decidere in ogni momento di nominare un ufficio di revisione.

Articolo 10: ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

Articolo 11: SOCI

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche che siano interessate alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benefattori:

a) sono soci ordinari i soci fondatori, nonché coloro la cui domanda di ammissione sia accolta dal consiglio direttivo e che hanno versato la quota sociale. Il consiglio direttivo può rifiutare l'ammissione senza indicazione dei motivi.

b) sono soci sostenitori quelli che hanno effettuato donazioni a favore dell'associazione, o che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'associazione, secondo le condizioni poste dal consiglio direttivo.

c) sono soci onorari gli studiosi e le personalità che si siano distinti nelle aree di attività dell'associazione e che il presidente dell'associazione proponga al consiglio direttivo per l'ammissione.

Articolo 12: ESCLUSIONE

Il consiglio direttivo può deliberare circa l'esclusione di un socio in caso di violazione grave dello statuto.

Il socio che si rende moroso nel pagamento del contributo associativo per due anni di seguito è automaticamente escluso.

Articolo 13: DIMISSIONI

Ciascun socio può rassegnare le sue dimissioni.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno sociale.

Articolo 14: CONTRIBUTIONI

La quota sociale è fissata in fr. 50.—annui e può essere modificata dall'assemblea.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa entro il 15 febbraio di ogni anno.

Articolo 15: SCIoglimento

L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio deve essere devoluto a un'istituzione che persegua la stessa o una simile finalità e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale.

Articolo 16: ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMMERCIO

Il consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'associazione nel registro di commercio.

Articolo 17: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Questo statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea costitutiva tenutasi il 16 ottobre 2012 a Lugano e modificato durante l'assemblea annuale del 7 maggio 2019.